

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2003

recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Germania

[notificata con il numero C(2003) 1591]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in un allevamento di volatili nel Land Renania settentrionale-Westfalia.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.
- (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁵⁾, mentre venivano eseguite ulteriori procedure diagnostiche per la conferma della malattia.
- (4) La direttiva 92/40/CEE stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.
- (5) Le autorità tedesche, in collaborazione con la Commissione, hanno disposto il fermo del trasporto all'interno del Land Renania settentrionale-Westfalia, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedire volatili vivi e uova da cova. Tenuto conto tuttavia della

peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati i movimenti all'interno del Land Renania settentrionale-Westfalia di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e pollame destinato alla macellazione immediata. Occorre vietare altresì la spedizione di pollina e strame freschi non trasformati in provenienza dal Land Renania settentrionale-Westfalia.

- (6) Le carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario devono essere contrassegnate con un bollo sanitario conforme a quello previsto nel capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁷⁾. Per consentire la commercializzazione sul mercato tedesco di carni fresche di pollame ottenute da volatili originari delle zone di sorveglianza occorre stabilire disposizioni specifiche per la loro bollatura sanitaria conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁸⁾.
- (7) Le autorità tedesche dovrebbero rinforzare le misure di biosicurezza e di igiene a tutti i livelli della produzione di uova e di pollame, in particolare le procedure di pulitura e disinfezione, per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
- (8) Per una migliore comprensione dell'epidemiologia di questa malattia è opportuno compiere un'indagine sierologica sui suini allevati nelle aziende nelle quali è stata accertata l'infezione da influenza aviaria.
- (9) Le autorità tedesche devono garantire che siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.
- (10) Per evitare la diffusione dell'infezione e tenuto conto della situazione epidemiologica, può essere ritenuta opportuna e decisa dalle autorità tedesche l'eliminazione a titolo preventivo di pollame a rischio.
- (11) Per motivi di chiarezza e trasparenza, la Commissione dovrebbe adottare urgentemente queste misure, in collaborazione con le autorità tedesche.
- (12) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 15 maggio 2003,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.⁽⁷⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽⁸⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure prese dalla Germania nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie tedesche provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalla zona descritta nell'allegato a destinazione di altre parti della Germania, di altri Stati membri o di paesi terzi.

2. Fatte salve le misure prese dalla Germania nel quadro della direttiva 92/40/CEE all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie tedesche provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno della zona descritta nell'allegato.

3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza a destinazione della zona descritta nell'allegato:

- a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;
- b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;
- c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di una zona della Germania diversa dalla zona descritta nell'allegato, oppure di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità tedesche e dalle competenti autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale a destinazione di aziende situate nella zona descritta nell'allegato.

Articolo 2

Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

- a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;
- b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;
- c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso

paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

Articolo 3

Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, la Germania provvede affinché siano portate a termine quanto prima possibile le operazioni a titolo preventivo di vuoto sanitario e di eliminazione dei volatili nelle aziende e zone a rischio.

Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾.

Articolo 4

Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti della Germania provvedono affinché nella zona descritta nell'allegato:

- a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di una zona diversa da quella descritta nell'allegato oppure di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti;
- b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di una zona diversa da quella descritta nell'allegato oppure di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti;
- c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;
- d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

Articolo 5

Le autorità veterinarie competenti della Germania provvedono affinché nella zona descritta nell'allegato siano adottate misure rigorose di biosicurezza a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova, onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

Articolo 6

1. Le autorità tedesche provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

- a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;
- b) la vaccinazione contro l'influenza umana;
- c) un trattamento profilattico antivirale.

2. Le autorità tedesche comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 7

1. Le autorità tedesche eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti ad altre aziende suinicole o ad un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

4. Le autorità tedesche comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 8

La presente decisione si applica sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003.

Articolo 9

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

In Germania, il Land della Renania settentrionale-Westfalia.
